



COMUNE DI CONVERSANO
(Provincia di Bari)



REGOLAMENTO COMUNALE

DELLA PUBBLICITÀ

E

DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Approvato

con Delibera di Consiglio Comunale

n. 42 nell'adunanza del 16.09.2005



PREAMBOLO

La presente proposta di Regolamento della Pubblicità e delle Pubbliche Affissioni nonché del Piano Generale degli impianti e relative Norme Tecniche di Attuazione, è scaturita dall'esigenza, anche se con più di due lustri di ritardo, di dotare l'Ente di un'organica disciplina nella materia che ci occupa, partendo da un'attenta ricognizione degli impianti esistenti, per giungere, alla luce delle norme che disciplinano l'intero settore, ad una proposta organica di sviluppo sul territorio comunale.

Il Comune di Conversano, pur avendo adottato il Regolamento approvato con delibera di Consiglio Comunale 28 dicembre 1994, N. 120, recante "la disciplina dell'Imposta di Pubblicità e i Diritti sulle Pubbliche affissioni", così come previsto dagli artt. 3 comma 5 e 36 comma 2 del D.Lgs. n. 507/93 – il cui ambito di applicazione era riferito all'anno 1995 – non ha mai redatto il Piano Generale triennale degli impianti, propedeutico allo stesso; pertanto, il Comune di Conversano dall'emanazione del predetto Regolamento, non aveva ancora disciplinato definitivamente il settore.

La presente proposta, ha tenuto nella dovuta considerazione l'esteso sviluppo del territorio comunale, accentuatosi nell'ultimo decennio; tale circostanza ha costituito il fondamento del considerevole aumento degli spazi da destinare alla pubblicità, dai quali potrà derivare il conseguente considerevole aumento delle entrate da essa derivanti.

E' stata posta particolare attenzione all'enorme pregio del nostro Centro Storico, ma senza, per questo, penalizzare la restante parte del territorio; è stata posta particolare attenzione alle esigenze di tutela, sia sotto l'aspetto urbanistico, che sotto quello paesaggistico, nonché al rispetto delle norme del vigente Codice della Strada.

Nell'abitato di Conversano – esteso su circa 7,5 kmq – attualmente risultano in opera circa 800 mq. di impianti pubblicitari e circa 450 mq. di impianti destinati alle pubbliche affissioni. Quest'ultima tipologia di impianti, peraltro, risulta essere per oltre il 95% non conforme alle più elementari norme di sicurezza, oltre che alle norme che regolamentano la materia; quasi tutti necessitano del completo rifacimento, mentre solo alcuni di interventi di manutenzione..



Anche in applicazione dell'art. 18, D.Lgs. n. 507/93, dal rapporto proporzionale "superficie territoriale/popolazione" è scaturito che la superficie degli impianti pubblicitari permanenti, eccettuate le insegne d'esercizio e le targhe professionali, può essere determinata in 2.400 mq. – 100 mq per ogni 1000 abitanti 1– mentre la superficie destinabile agli impianti per le pubbliche affissioni (che restano di proprietà comunale) può essere determinata in 400 mq. (comunque superiore a 12 mq per ogni 1000 abitanti, come previsto dal citato D.Lgs. n. 507/93) così distribuita:

- per affissioni di natura istituzionale e sociale mq. 40 (pari al 10%);
- per affissioni di natura commerciale mq. 360 (pari al 90%).

Inoltre, la superficie da destinare alla pubblicità effettuata da privati su impianti propri di tipo cartellonistica può essere determinata in mq. 1.580 (pari al 66% dei 2.400 mq), mentre la pubblicità estesa con elementi di arredo urbano quali pensiline, paline, orologi, etc., può essere determinata in mq. 480 (pari al 20%).

Dai riferimenti innanzi descritti, scaturiscono alcune considerazioni. Il Comune di Conversano, nonostante la congiuntura internazionale, seppure a piccoli passi, risulta essere in crescita; ogni anno si registra un aumento di attività economiche nei vari settori, ognuna di esse bisognosa di pubblicità utile per la loro crescita. Inoltre, attraverso una organica disciplina del Settore pubblicitario, accompagnato da sistematici controlli da parte degli Organi all'uopo preposti, si potrà determinare un notevole incremento delle obbligazioni tributarie in favore dell'Ente.



INDICE

CAPO I

TITOLO I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento	pag.	6
Art. 2 – Classe del Comune – Suddivisione del territorio in categorie ...	“	6
Art. 3 – Piano generale degli Impianti Pubblicitari	“	6

TITOLO II – Autorizzazioni

Art. 4 – Autorizzazione alla effettuazione della pubblicità	pag.	8
Art. 5 – Disciplina della Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.)	“	
Art. 6 – Disciplina della conferenza di servizio tra organi del Comune per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni	“	13
Art. 7 – Istruttoria e archiviazione delle pratiche	“	14
Art. 8 – Rilascio dell’autorizzazione	“	15
Art. 9 – Uso dell’autorizzazione	“	16
Art. 10 – Revoca dell’autorizzazione	“	17
Art. 11 – Decadenza dell’autorizzazione	“	17
Art. 12 – Accesso agli impianti pubblici per affissioni dirette	“	17

TITOLO III – Concessioni d’uso del suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari

Art.13 – Istanze	“	19
Art.14 – Potere discrezionale dell’Amministrazione comunale	“	19
Art.15 – Atto di concessione	“	19
Art.16 – Interdipendenza ed inscindibilità tra concessioni d’uso del suolo pubblico comunale a fini pubblicitari ed autorizzazioni alla esposizione di pubblicità	“	20
Art.17 – Corrispettivo per l’uso di suolo pubblico per fini pubblicitari ...	“	20

TITOLO IV – Norme sanzionatorie e disciplina dell’attività di controllo

Art.18 – Sanzioni amministrative per pubblicità e affissioni abusive o difformi	“	21
Art.19 – Controllo del suolo pubblico e rimozione mezzi pubblicitari abusivi	“	22

TITOLO V – Disposizioni sull’arredo urbano e sull’ambiente

Art.20 – Installazione di manufatti pubblicitari legati a progetti- arredo-urbanistici. Caratteristiche uniformi delle diverse Tipologie.....	“	27
Art.21 – Definizione dei criteri per l’individuazione delle zone di intervento. Iter procedurale e soggetti ed organi proponenti e decisionali	“	27



TITOLO VI – Pubblicità varia

Art.22 – Pubblicità su veicoli	pag.	29
Art.23 – Pubblicità fonica	“	29
Art.24 Pubblicità a mezzo di aeromobili	“	29
Art.25 – Volantinaggio	“	29
Art.26 Altre forme di pubblicità – Disposizioni comuni	“	30

TITOLO VII – Piano di repressione dell’abusivismo

Art.27 – Piano di repressione dell’abusivismo e definizione in via bonaria	pag.	31
--	------	----

CAPO II

TITOLO I – Imposta sulla pubblicità

Art.28 – Presupposto d’imposta – Forme di pubblicità	pag.	32
Art.29 – Soggetto passivo	“	33
Art.30 – Determinazione della superficie tassabile	“	“
Art.31 – Dichiarazione	“	“
Art.32 – Denuncia di cessazione	“	34
Art.33 – Rettifica ed accertamento d’ufficio	“	35
Art.34 – Tariffe	“	“
Art.35 – Riduzioni	“	36
Art.36 – Esenzioni	“	“
Art.37 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali	“	37
Art.38 – Pagamento dell’imposta	“	38
Art.39 – Agevolazioni	“	39
Art.40 – Vigilanza sulla pubblicità	“	“

TITOLO II – Disciplina delle pubbliche affissioni

Art.41 – Oggetto	pag.	40
Art.42 – Superficie e spazi riservati alle pubbliche affissioni	“	“
Art.43 – Tariffe	“	“
Art.44 – Riduzioni ed esenzioni	“	“
Art.45 – Modalità per l’effettuazione delle pubbliche affissioni, precedenza e scelta delle pubbliche affissioni	“	41
Art.46 – Reclami	“	42

TITOLO III – Sanzioni tributarie ed interessi

Art.47 – Sanzioni tributarie ed interessi	“	43
---	---	----

CAPO III

TITOLO I – Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 – Norme finali e transitorie	“	44
Art. 49 – Abrogazioni	“	“
ALLEGATO N. “1“	“	45
ALLEGATO N. “2”	“	48



CAPO I

Titolo I Disposizioni Generali

Art. 1 – Oggetto del Regolamento.

- 1) Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito del territorio del Comune di Conversano, l'esecuzione della pubblicità ed il servizio delle pubbliche affissioni, nonché l'applicazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.
- 2) Il regolamento si applica esclusivamente ai mezzi pubblicitari installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da tali luoghi percepibili e quindi installati su suoli privati o con servitù di pubblico passaggio, nonché a tutte le altre forme di pubblicità previste dal D.Lgs. n. 507/93.
- 3) Salvi i casi espressamente stabiliti da leggi statali e regionali, dal presente o da altri regolamenti del Comune, è vietato intraprendere iniziative pubblicitarie senza aver ottenuto l'autorizzazione preventiva.

Art. 2 – Classe del Comune – Suddivisione del territorio in categorie.

- 1) Agli effetti dell'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, il Comune di Conversano, secondo quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507 è da considerarsi appartenente alla IV classe.
- 2) Per ogni zona il presente Regolamento ed il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari prevedono divieti e limitazioni per particolari forme pubblicitarie in relazione ad esigenze di pubblico interesse.

Art. 3 – Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.

- 1) Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, che nel prosieguo per brevità viene denominato P.G.I.P., individua e regola sul territorio comunale i criteri consentiti per l'installazione degli impianti pubblicitari.
- 2) Le modalità di effettuazione della pubblicità nel territorio del Comune di Conversano sono disciplinate dalle norme e dai criteri generali fissati dal presente Regolamento e specificati nel richiamato P.G.I.P..
- 3) Il P.G.I.P. viene redatto nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dei vigenti strumenti urbanistici, dei divieti e vincoli di qualsiasi natura imposti da norme



generali o da provvedimenti amministrativi, delle disposizioni del Codice della Strada (D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) e del relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, così come modificato dal D.P.R. 16 settembre 1996, n. 610).

- 4) Il P.G.I.P. contiene:
- a) la individuazione della tipologia degli impianti pubblicitari ricompresi nello stesso;
 - b) la individuazione della superficie complessiva degli impianti sub a) da installarsi nel territorio comunale;
 - c) la superficie da destinare a impianti per pubbliche affissioni, tenendo presente la quantità prevista dall'art. 18 del D.Lgs. n. 507/93;
 - d) la superficie da destinare a pubblicità effettuata da parte di privati su impianti propri di tipo cartellonistica;
 - e) i criteri di posizionamento, nel rispetto delle norme sul traffico e sulla circolazione e dei Regolamenti vigenti, tenendo presenti le prescrizioni e i divieti imposti dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione;
 - f) le caratteristiche tecniche, estetiche e di arredo urbano degli impianti, sia su suolo pubblico che privato, anche con riferimento alle definizioni ed alle caratteristiche del mezzo pubblicitario di cui al Codice della Strada e del richiamato Regolamento di esecuzione.



TITOLO II Autorizzazioni

Art. 4 – Autorizzazione alla effettuazione della pubblicità.

- 1) E' vietata l'esposizione al pubblico di ogni forma di pubblicità, anche se esente da imposta, effettuata su piazze o strade comunali, o visibili da esse senza preventiva autorizzazione amministrativa del Comune, ad eccezione dei mezzi pubblicitari di cui ai commi 24, 25 e 26.
- 2) L'autorizzazione alla effettuazione di tutta la pubblicità, ad eccezione di quelle di cui ai commi 3 e 4, è rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale.
- 3) L'autorizzazione alla effettuazione della pubblicità è rilasciata dal Servizio Tributi per:
 - pubblicità temporanea di durata non superiore a tre mesi, con esclusione della pubblicità sui ponteggi che viene in ogni caso rilasciata dall'Ufficio Tecnico comunale;
 - pubblicità su veicoli. In tali casi è richiesto il preventivo parere, obbligatorio e vincolante, dal Comando di Polizia Municipale al fine della verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada e del P.G.I.P., ad esclusione della pubblicità a mezzo volantaggio, pubblicità su veicoli non integrale e su aeromobili.
- 4) Con riferimento alle targhe professionali riferite agli esercenti della professione medica, l'autorizzazione è rilasciata dalla U.S.L. BA/5 competente.
- 5) L'istanza di autorizzazione, redatta in duplice copia di cui una su carta legale, deve essere presentata alla struttura comunale competente al rilascio di cui ai precedenti commi, da parte del soggetto direttamente interessato o da operatore pubblicitario iscritto alla C.C.I.A.A. o da soggetto munito di delega rilasciata dal titolare o legale rappresentante e da fotocopia del documento d'identità di quest'ultimo.
- 6) L'istanza, a pena di irricevibilità, deve essere corredata per ciascuna tipologia di impianto dalla documentazione indicata nell'allegato elenco in calce al presente Regolamento (Allegato n. 1) e deve, altresì, contenere tutti gli elementi necessari alla istruttoria della pratica. Nella stessa devono essere indicati:
 - generalità, domicilio o sede del richiedente;
 - codice fiscale e/o partita IVA;
 - durata dell'esposizione pubblicitaria;
 - esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari da esporre;
 - messaggio pubblicitario;
 - descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario in progetto;



ordinario, luminoso, illuminato, frontale, a bandiera, luminoso con l'impiego di diodi, lampadine e simili con controllo elettronico; o altri mezzi simili come previsti nell'art. 14, D.Lgs. n. 507/93;

- indicazione se trattasi di esposizione pubblicitaria effettuata per conto proprio dalla stessa ditta richiedente o per conto altrui.

L'istanza deve, inoltre, contenere l'espressa dichiarazione volta a sollevare il Comune da eventuali danni, ragione o pretese di terzi, derivanti dalla posizione della pubblicità e l'impegno del richiedente, ai sensi dell'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 30.04.92 n. 285, a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito cauzionale.

- 7) Nel caso di esposizione pubblicitaria non stradale, ogni domanda dovrà riferirsi ad una sola sede di attività industriale, commerciale, artigianale o professionale, ma potrà comprendere più mezzi pubblicitari riferiti alla sede stessa. Nel caso invece di impiantistica stradale e di cartellonistica in genere, l'istanza dovrà essere presentata con riguardo ad ogni singolo impianto.
- 8) L'installazione di impianti pubblicitari prima della presentazione dell'istanza e/o del rilascio della prescritta autorizzazione comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni amministrative e tributarie, il rigetto della relativa istanza sino all'avvenuta rimozione, da parte della ditta interessata, dell'impianto indebitamente installato.
- 9) Per l'esame delle istanze di competenza dell'Ufficio Tecnico comunale non ricomprese nel successivo art. 5, viene richiesto d'ufficio:
 - parere facoltativo e non vincolante, in relazione alla complessità delle problematiche e su valutazione del responsabile del procedimento, circa la conformità dell'impianto pubblicitario al Codice della Strada, all'Ufficio Tecnico Comunale;
 - nulla osta alla concessione del bene all'Ufficio Patrimonio (solo per gli impianti che insistono su beni demaniali o patrimoniali, di proprietà o dati in godimento al Comune).

I pareri e i nulla osta suddetti sono rilasciati nel termine di 30 giorni dalla ricezione della richiesta. L'Ufficio Tecnico emette il provvedimento autorizzatorio o il diniego entro i termini di cui all'art. 7; in quest'ultima ipotesi si osservano le procedure di cui all'art. 10^{bis} della legge n. 241/90.

La mancata adozione del provvedimento autorizzatorio nei termini di cui all'art. 7 comporta il silenzio/diniego del titolo richiesto.

- 10) L'Ufficio Tecnico dà comunicazione del rilascio dell'autorizzazione o della presentazione della D.I.A. (di cui al successivo art. 5) al Servizio Tributi entro 10 giorni dall'adozione del provvedimento o dallo spirare del termine di 60 giorni dalla presentazione della D.I.A., ove quest'ultima abbia assunto efficacia, ai fini della verifica dell'inoltro da parte dell'istante della dichiarazione fiscale di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 507/93.



- 11) Nel caso in cui l'effettuazione della pubblicità, realizzata in forma permanente o temporanea, preveda l'occupazione permanente o temporanea di aree o suolo pubblico, la concessione di suolo pubblico ai fini pubblicitari viene rilasciata, contestualmente all'autorizzazione alla pubblicità, dall'Ufficio competente – così come individuato dai precedenti commi 3 e 4 – al rilascio di quest'ultima con le modalità di cui al Titolo III del presente Regolamento e fatto salvo il versamento, a pena di decadenza, degli oneri fiscali e patrimoniali di cui al successivo art. 36.
- 12) È fatta salva, altresì, la necessità del previo rilascio della concessione o autorizzazione edilizia/permesso di costruire o della previa presentazione della denuncia di inizio attività prescritti dalla normativa edilizia qualora gli impianti pubblicitari comportino trasformazione edilizia del territorio (es.: chioschi ecc.).
- 13) L'Ufficio Tecnico può procedere, ove il responsabile del procedimento lo ritenga necessario, ad indire conferenza di servizio, disciplinata ai sensi del seguente articolo 5, tra i rappresentanti degli Uffici o Enti demandati al rilascio di pareri e provvedimenti autorizzatori, al fine di pervenire ad un'unica valutazione della pratica con rilascio contestuale dei pareri e provvedimenti.
- 14) All'interno del Centro Abitato, in caso di mezzi pubblicitari che insistono su beni demaniali o patrimoniali di altre amministrazioni visibili da piazze o strade comunali, è fatta salva la necessità del previo nulla osta o concessione demaniale o altro titolo abilitativo previsto dalla legge.
Inoltre, in caso di mezzi pubblicitari che insistono su beni, aree o strade di proprietà privata (compresi consorzi edificatori e società a partecipazione pubblica locale) o di enti pubblici economici (comprese le aziende speciali) che siano visibili da piazze o strade comunali, l'autorizzazione alla diffusione pubblicitaria è rilasciata dal Comune previa esibizione dell'atto di assenso o convenzione con il soggetto proprietario del bene o area o strada ove il mezzo pubblicitario insiste.
- 15) L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di ritiro del provvedimento di autorizzazione. L'istante è tenuto a presentare al Servizio Tributi, entro il medesimo termine e comunque prima della installazione, la dichiarazione di pubblicità di cui all'art. 30 del presente Regolamento attestante l'installazione del mezzo. A tale dichiarazione deve essere allegata, pena la decadenza dell'autorizzazione, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta e dell'eventuale canone di concessione del suolo.
Per gli impianti pubblicitari di tipo temporaneo la predetta dichiarazione di pubblicità deve essere presentata non oltre l'inizio dell'esposizione accompagnata, pena la decadenza dell'autorizzazione, dall'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta e dell'eventuale canone di concessione suolo.



- 16) L'autorizzazione comunale all'esposizione pubblicitaria è rilasciata facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione dei nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
- 17) Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione dei mezzi pubblicitari.
- 18) Tutti i mezzi pubblicitari devono riportare in modo leggibile la targhetta identificativa (vedi P.G.I.P.). Sono esentati dal rispetto di tale norma le insegne di esercizio e le targhe.
- 19) I mezzi pubblicitari autorizzati devono essere tenuti in perfette condizioni di sicurezza, manutenzione e decoro. L'Amministrazione comunale, previo accertamento del venir meno delle predette condizioni, diffida il titolare dell'autorizzazione e, in caso di inottemperanza nel termine dato, revoca l'autorizzazione, intimando l'immediata rimozione del mezzo, a cura e spese dell'inadempiente.

L'Amministrazione comunale, al pari degli altri enti proprietari o concessionari delle strade (ANAS, Autostrade S.p.a., Regioni, Province) di cui al comma 1 del predetto art. 53 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, deve attenersi alle specifiche disposizioni in materia per le strade di propria competenza; gli enti proprietari delle strade sono tenuti all'osservanza del P.G.I.P. e non possono adottare disposizioni normative in contrasto con esso. Si considerano abusivi gli impianti autorizzati in difformità alle disposizioni normative ed al P.G.I.P..
- 20) L'autorizzazione è oggetto di revoca in caso di mancato pagamento dell'imposta sulla pubblicità – anche rateale – entro i termini fissati dall'art. 9 dal D.Lgs. n. 507/93, nonché in caso di mancato pagamento dell'eventuale canone di concessione o di locazione; a tal fine l'Ufficio Tributi comunica all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione il mancato pagamento del tributo.

Il mancato pagamento comporta l'esazione coattiva del tributo non corrisposto.
- 21) La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta, della tipologia dell'impianto, o della titolarità dello stesso obbliga l'intestatario dell'autorizzazione a richiedere nuovo titolo autorizzatorio, preventivamente alla variazione stessa. Al procedimento si applicano le medesime norme valide per il rilascio dell'autorizzazione iniziale.
- 22) La variazione della pubblicità ove non cambino la titolarità, l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia, deve essere comunicata in carta semplice all'Ufficio Tecnico comunale, allegando la documentazione richiesta.

La voltura di autorizzazioni vigenti in presenza di subentro a seguito di atto pubblico o ad esso equiparabile è autorizzata dall'Ufficio Tecnico comunale con provvedimento espresso.



- 23) L'Ufficio Tecnico comunale, ai sensi del precedente comma, acconsente al subentro nell'autorizzazione solo se con riferimento al pagamento dell'imposta di pubblicità e del corrispettivo eventualmente dovuto per canone di locazione o concessione, di cui al presente Regolamento, non sussistano morosità pregresse ovvero se il subentrante estingue interamente il debito.
- 24) La pubblicità effettuata all'interno dei luoghi aperti al pubblico (ad es.: stadi, impianti sportivi, cinema, stazioni automobilistiche e di pubblici trasporti, centri commerciali) e non visibile dall'esterno non è sottoposta alla preventiva autorizzazione comunale, ma è soggetta alla presentazione della dichiarazione di pubblicità ed al pagamento della relativa imposta, ove non esente.
- 25) L'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari all'esterno del centro abitato, lungo le strade ed in vista di esse, è rilasciata dagli enti proprietari delle strade secondo le procedure di cui all'art. 53 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. n. 495/92, così come modificato dal D.P.R. n. 610/96), nel rispetto delle disposizioni normative e del P.G.I.P..
- Quando i mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da una strada di proprietà di ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo.
- L'Amministrazione comunale, al pari degli altri enti di cui al comma 1 del predetto art. 53 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada, deve attenersi alle specifiche disposizioni in materia per le strade di propria competenza; gli enti proprietari delle strade sono tenuti all'osservanza del P.G.I.P. e non possono adottare disposizioni normative in contrasto con esso.
- Si considerano abusivi gli impianti autorizzati in difformità dalle disposizioni normative e del P.G.I.P..
- 26) L'autorizzazione alla installazione di mezzi pubblicitari su suoli di competenza demaniale, quando non visibile da strade comunali, è rilasciata dalla competente autorità demaniale, nel rispetto delle disposizioni normative e del P.G.I.P..
- 27) In presenza di mezzi pubblicitari autorizzati da enti diversi dal comune, il contribuente dovrà presentare al Comune di Conversano – Servizio Tributi, unicamente la dichiarazione fiscale di cui all'art. 8, D.Lgs. n. 507/93, copia autentica dell'atto autorizzativo rilasciato dall'ente proprietario della strada, oltre alla ricevuta attestante il contestuale pagamento dell'imposta di pubblicità.
- Il Servizio Tributi trasmette all'Ufficio Tecnico comunale l'atto autorizzativo.

Art. 5 – Disciplina della D.I.A. (denuncia inizio attività).

- 1) Per le sotto elencate fattispecie, con esclusione di quelle ricadenti nelle zone sottoposte a vincolo paesaggistico, l'autorizzazione è sostituita dalla Denuncia di Inizio Attività (D.I.A.) di cui all'art. 19 della legge n. 241/90, da presentare



all'Ufficio Tecnico comunale almeno 60 giorni prima dell'installazione, attestante la conformità alla normativa vigente, al Regolamento, al P.G.I.P.:

- a) insegne di esercizio frontali da installarsi nell'apposita fascia portinsegna, tra gli stipiti dei vani di accesso all'esercizio e di quelli contigui annessi all'attività;
- b) insegne di esercizi frontali collocate, in mancanza di idoneo spazio tra gli stipiti, sul muro, nella parte immediatamente sopra l'architrave dei vani di accesso ed eventuali vani contigui di esposizione, purché contenute nel prolungamento ideale degli stipiti stessi;
- c) insegne di esercizio frontali realizzate a lettere singole scatolate senza pannello di fondo, a neon filiforme o con decorazione su vetro da installarsi nello spazio sopralluce;
- d) insegne di esercizio realizzate con decorazioni su vetro e a neon filiforme da installarsi su vetrina o su vani-finestra;
- e) targhe da installarsi nell'apposito portatarghe;
- f) targhe aventi superficie complessiva fino a mq. 1,00 da installarsi su facciata o su cancellata;
- g) vetrofanie e similari da applicare su vetrina;
- h) dicitura pubblicitaria da applicare su tenda solare;
- i) variazione dei messaggi pubblicitari, sempre che non sia intervenuta alcuna variazione nelle dimensioni dell'impianto, tenuto presente che la variazione da impianto ordinario a luminoso od illuminato non deve essere considerato, ai fini del presente articolo, come una variazione dell'impianto.

- 2) Entro il termine di 60 gg. dalla presentazione della D.I.A., l'Ufficio Tecnico verifica d'ufficio la sussistenza di presupposti e requisiti previsti dalla legge, dal Regolamento e dal P.G.I.P. per l'effettuazione della pubblicità, disponendo, in caso contrario, con provvedimento motivato da notificare all'interessato nel medesimo termine, il divieto di installazione dell'impianto o effettuazione della pubblicità, ovvero dando le prescrizioni per il suo posizionamento.

Per l'emissione del provvedimento di diniego si osservano le procedure di cui all'art. 10^{bis} della legge n. 241/90.

Il decorso dei 60 gg. dalla presentazione della D.I.A. senza alcuna comunicazione o provvedimento da parte dell'Ufficio Tecnico, comporta la formazione del silenzio/assenso per l'installazione.

Art. 6 – Disciplina della conferenza di servizio tra organi del Comune per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni.

- 1) La conferenza di servizio interorganica di cui all'art. 4 comma 13 provvede all'esame contestuale delle istanze pervenute, sempre che le stesse siano corredate dall'intera documentazione richiesta dal Regolamento.
- 2) Alla convocazione della conferenza va allegato l'elenco delle pratiche da esaminare, i cui fascicoli sono preventivamente trasmessi in copia o messi a disposizione a cura dell'Ufficio procedente, affinché il parere o provvedimento



possa essere adottato nella prima seduta della conferenza in cui venga esaminata la pratica.

- 3) La conferenza può adottare provvedimenti a carattere interlocutorio con cui richiede all'istante integrazioni istruttorie, anche per il rilascio dei provvedimenti connessi, assegnando un termine per adempiere secondo le modalità di cui all'art. 7 del Regolamento; la conferenza può adottare altresì prescrizioni vincolanti per il rilascio del provvedimento positivo.
- 4) Alla conferenza partecipano i Funzionari Responsabili delle Aree o Servizi competenti all'espressione dei pareri o al rilascio dei provvedimenti abilitativi connessi.
- 5) Si considera acquisito attraverso la formazione del silenzio-assenso il parere favorevole o il provvedimento abilitativo qualora il Funzionario Responsabile competente, regolarmente convocato, non partecipi alla conferenza, salvo che esso non comunichi il proprio motivato dissenso entro tre giorni dalla conferenza stessa.
- 6) Viene adottato in conferenza il diniego di autorizzazione/concessione, qualora in seno alla conferenza sia espresso un parere negativo obbligatorio e vincolante, ovvero un diniego di provvedimento abilitativo presupposto al rilascio dell'autorizzazione/concessione, non essendo ammesse modalità di superamento del dissenso.
- 7) Il verbale della conferenza, sottoscritto da tutti i Funzionari responsabili competenti, tiene luogo dei singoli pareri o provvedimenti finali e contiene adeguata motivazione.
- 8) La conferenza di servizi tra organi della medesima Amministrazione costituisce modalità acceleratoria e di semplificazione del procedimento, in ossequio ai principi di cui alla legge n. 241/1990.
- 9) Qualora nel procedimento di rilascio dell'autorizzazione/concessione o nei procedimenti connessi intervengano amministrazioni diverse da quella comunale, ai sensi dell'art. 4 comma 13, sono applicabili le norme sulla conferenza di servizi di cui all'art. 14 e ss. legge n. 241/1990 e sue modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Istruttoria e archiviazione delle pratiche.

- 1) Le istanze vengono trasmesse dal Servizio Tributi o dall'Ufficio Tecnico, rispettivamente competenti al rilascio dell'autorizzazione, agli uffici competenti al rilascio dei pareri entro 15 gg., nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione. Tale criterio potrà essere derogato solo per esigenze di interesse pubblico.



I pareri espressi, obbligatori e vincolanti, sono rilasciati nel termine di 30 giorni dalla ricezione della pratica e comunicati all'ufficio richiedente per la definizione dell'istanza/denuncia.

Il suddetto termine di 30 gg. può essere interrotto per una sola volta per esigenze istruttorie.

- 2) Nel caso di carenza documentale l'Ufficio inviterà la parte ad integrare la pratica entro un termine massimo di 20 giorni. In caso di inottemperanza, l'istanza verrà archiviata senza ulteriore comunicazione.

La richiesta di integrazione sospende i termini di rilascio del provvedimento finale.

- 3) In via transitoria, le norme del Regolamento ed il P.G.I.P. sono applicabili anche ai procedimenti autorizzatori pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento; le istanze pregresse, non potendo essere istruite per carenza di documentazione secondo i criteri del presente Regolamento, potranno essere ripresentate per i medesimi impianti, complete della prescritta documentazione, entro e non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del Regolamento; esse saranno evase prioritariamente, secondo l'ordine di presentazione adeguatamente documentato, dell'originaria istanza al protocollo dell'Ente, e senza ulteriore assolvimento dell'imposta di bollo.
- 4) Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, lo stesso soggetto fisico o giuridico nell'arco temporale di 30 giorni consecutivi potrà presentare nuove istanze per una quantità non superiore allo 0,5% della superficie stabilita al punto 3 dell'art. 5 del P.G.I.P.

Art. 8 – Rilascio dell'autorizzazione.

- 1) L'autorizzazione alla effettuazione della pubblicità o l'eventuale diniego motivato viene rilasciata dall'Ufficio competente di cui all'art. 5 nei seguenti termini:
 - a) pubblicità di natura temporanea per la quale non è richiesto il preventivo parere di alcun altro ufficio (volantinaggio, ecc.) **entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza;**
 - b) pubblicità di natura temporanea per la quale non è richiesto il parere preventivo del Comando di Polizia Municipale **entro 20 giorni dall'acquisizione del parere;**
 - c) pubblicità permanente per la quale non è richiesto il parere di alcun altro ufficio **entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza;**
 - d) pubblicità permanente per la quale non è richiesto il parere preventivo di altri uffici comunali **entro 60 giorni dall'acquisizione del parere;**
 - e) pubblicità permanente a mezzo insegne di esercizio soggette ad autorizzazione **entro 45 giorni dalla presentazione dell'istanza.**
- 2) I termini per l'adozione del provvedimento o l'adozione del parere decorrono dalla data di acquisizione al protocollo delle istanze da parte dell'Ufficio



precedente, a condizione che le stesse siano corredate di tutta la documentazione richiesta dal Regolamento; in caso contrario il termine inizia a decorrere dalla data di integrazione della pratica.

3) Nel caso di parere condizionato, l'Ufficio ne dà comunicazione all'interessato entro il termine di 30 giorni dalla ricezione del parere stesso, invitandolo ad adeguare l'istanza entro 10 gg. dal ricevimento dell'invito. In mancanza la pratica sarà archiviata senza ulteriore comunicazione all'interessato.

4) La scadenza dell'autorizzazione per pubblicità non temporanea è fissata al 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno di rilascio salvo, per le autorizzazioni su suolo o proprietà privata il minor termine di validità coincidente con la scadenza della concessione del suolo o proprietà stessa.

Non è ammessa proroga tacita dell'autorizzazione. È onere dell'interessato la presentazione tempestiva dell'istanza di rinnovo, tenendo conto che lo stesso segue il procedimento di cui al precedente art. 4 ed all'art. 23 del Codice della Strada.

Le autorizzazioni relative a insegne di esercizio, targhe e pubblicità su veicoli hanno validità a tempo indeterminato.

5) In ogni caso, il rilascio dell'autorizzazione costituisce solo una presunzione di conformità alle leggi ed ai regolamenti in vigore e non esonera il titolare dell'obbligo di attenersi strettamente alle dette leggi e regolamenti, sotto la propria esclusiva responsabilità anche nei riguardi dei diritti di terzi.

6) Il rilascio dell'autorizzazione non costituisce sanatoria rispetto alla mancanza di altre eventuali autorizzazioni, nulla-osta o atti amministrativi di competenza di altri Funzionari o di altri enti, eventualmente necessari.

7) L'atto autorizzativo deve essere esibito ad ogni richiesta della Polizia Municipale, delle Forze dell'ordine competenti, nonché di altro personale in servizio presso l'Ufficio Tecnico comunale, espressamente autorizzato dal Funzionario responsabile.

Art. 9 – Uso dell'autorizzazione.

1) Salvi i casi in cui è diversamente stabilito da disposizioni normative, l'autorizzazione è personale e non può essere trasferita a terzi.

2) L'autorizzazione è valida solo per l'ubicazione, la durata, la superficie e le installazioni autorizzate.

3) Allo scadere dell'autorizzazione, o in caso di revoca anticipata o di decadenza, il proprietario dei mezzi pubblicitari deve rimuoverli a proprie spese e ripristinare lo stato dei luoghi, secondo le disposizioni di cui all'art. 19.



Art. 10 – Revoca dell’autorizzazione.

- 1) L’autorizzazione alla esposizione di pubblicità è revocata per i seguenti motivi:
 - a) se non vengono effettuati tutti i versamenti fiscali previsti dal presente Regolamento e dalla legge, nei tempi e modi prescritti (imposta di pubblicità, canone di concessione di impianti pubblici, TOSAP, canone di concessione di suolo pubblico per fini pubblicitari e relative sanzioni ed interessi);
 - b) se non vengono osservate le condizioni alle quali l’autorizzazione medesima è subordinata;
 - c) se i mezzi pubblicitari autorizzati non sono mantenuti in perfetto stato di conservazione e funzionalità, da parte del titolare dell’autorizzazione;
 - d) se l’installazione rechi grave pregiudizio o comunque leda eventuali diritti di terzi.
- 2) La revoca dell’autorizzazione è comunicata alla parte, con invito alla restituzione immediata dell’atto autorizzativo.
- 3) L’Ufficio Tecnico comunale può altresì disporre la revoca, previa comunicazione di avvio del procedimento e diffida, di tutte le autorizzazioni rilasciate nei confronti del soggetto per il quale è stata riscontrata la ripetuta e recidiva presenza di manufatti pubblicitari installati, sia su suolo pubblico che privato, in assenza della prescritta autorizzazione.
- 4) L’Ufficio che ha emesso il provvedimento può sempre revocare l’autorizzazione per motivi di pubblico interesse; in tal caso è dovuto alla ditta interessata il rimborso del rateo d’imposta relativo all’arco di tempo compreso tra il primo giorno del mese successivo alla revoca ed il 31 dicembre dell’anno in corso, previo accertamento sull’effettiva avvenuta rimozione dell’esposizione pubblicitaria oggetto di revoca.
- 5) Quando la revoca dell’autorizzazione è provocata da causa imputabile al titolare della stessa, non è dovuto alcun rimborso di quanto versato a qualsiasi titolo a motivo dell’installazione del mezzo pubblicitario oggetto di revoca.

Art. 11 – Decadenza dell’autorizzazione.

- 1) Si verifica la decadenza automatica dell’autorizzazione se la stessa non viene utilizzata entro il termine di 90 gg. dalla data del rilascio o se i mezzi pubblicitari rimangono inutilizzati per più di 180 gg. naturali e consecutivi.

A tal fine il titolare dell’autorizzazione dovrà comunicare per iscritto all’Ufficio Tecnico comunale l’avvenuta installazione dell’impianto.

Art. 12 – Accesso agli impianti pubblici per affissioni dirette.

- 1) L’accesso da parte di privati ad impianti pubblici per proprie affissioni di natura non commerciale avviene a domanda degli interessati da presentare al Servizio Tributi.



-
- 2) La richiesta dovrà contenere l'individuazione e l'ubicazione dell'impianto nonché l'impegno alla manutenzione dello stesso sollevando il Comune da eventuali danni, ragioni e pretese di terzi.
 - 3) Il Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi, verificata la effettiva disponibilità dell'impianto rilascia la concessione d'uso di cui al successivo art. 15 del presente Regolamento, previo pagamento del relativo canone, per la durata massima di anni due.



TITOLO III

Concessioni d'uso del suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari

Art. 13 – Istanze.

- 1) Ferme restando le disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, nel caso in cui l'impianto pubblicitario debba realizzarsi su suolo pubblico comunale è necessario che nell'istanza in carta legale tendente ad ottenere l'autorizzazione alla esposizione di pubblicità venga contestualmente richiesto il rilascio della concessione d'uso del suolo stesso.

Art. 14 – Potere discrezionale dell'Amministrazione comunale.

- 1) L'Ufficio Tecnico comunale, nel rilasciare o rifiutare le concessioni in argomento esplica un potere discrezionale ed insindacabile e l'eventuale provvedimento motivato di diniego o revoca non la rende responsabile di indennizzi di qualsiasi natura o per qualsiasi causa.
- 2) Il rilascio della concessione d'uso del suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari non fa sorgere diritti di sorta a favore del concessionario.
- 3) La concessione di occupazione di suolo viene rilasciata senza pregiudizio dei diritti dei terzi, né il Comune assume responsabilità nel caso in cui gli spazi oggetto delle concessioni risultino non disponibili.
- 4) Nel concedere l'occupazione del suolo pubblico comunale, l'Amministrazione ha il diritto di imporre ai manufatti pubblicitari tutte quelle modifiche che ritenga opportune, al fine di salvaguardare il decoro e l'estetica dell'arredo cittadino; i concessionari sono, comunque, tenuti all'osservanza delle prescrizioni introdotte dal Piano Generale degli Impianti.

Art. 15 – Atto di concessione.

- 1) La concessione d'uso del suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari, viene rilasciata contestualmente all'autorizzazione alla esposizione pubblicitaria dall'Ufficio Tecnico comunale, alle condizioni tutte di cui al Titolo II.
- 2) Salvo diversa convenzione, le concessioni d'uso del suolo comunale a fini pubblicitari hanno la medesima validità delle autorizzazioni alla effettuazione di pubblicità.
- 3) Non è ammessa la proroga tacita.

Art. 16 – Interdipendenza ed inscindibilità tra concessioni d'uso del suolo pubblico comunale a fini pubblicitari ed autorizzazioni alla esposizione di pubblicità.



- 1) Il rilascio dell'atto finale di autorizzazione alla effettuazione della pubblicità da parte dell'Ufficio Tecnico comunale è un atto di natura composta in quanto comporta il contestuale rilascio della concessione per la occupazione del suolo pubblico comunale.

Ne consegue che la mancata realizzazione dell'impianto pubblicitario richiesto, entro 90 gg. dal ritiro o invio dell'atto di concessione/autorizzazione, comporta la decadenza della concessione stessa.

- 2) La ditta richiedente deve in via preventiva dichiarare che utilizzerà l'impianto pubblicitario optando per una delle sotto elencate fattispecie fiscali:
 - a) utilizzo dell'impianto pubblicitario richiesto per esposizione con soggetto pubblicizzato costante e riferito all'anno solare; ne consegue l'applicazione della imposta sulla pubblicità come prevista dal 1° comma dell'art. 12, D.Lgs. n. 507/93;
 - b) utilizzo dell'impianto pubblicitario richiesto per una durata non superiore ai tre mesi nel corso dell'anno; ne consegue l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità sarà pari a 1/10 della tariffa per ogni mese, così come prevista dal 2° comma dell'art. 12, D.Lgs. n.507/93;
 - c) utilizzo dell'impianto pubblicitario richiesto per una durata superiore ai tre mesi nel corso dell'anno per l'effettuazione di pubblicità mediante affissioni effettuate da privati su impianti propri anche se con diversi soggetti pubblicizzati; ne consegue l'applicazione della imposta sulla pubblicità come previsto dal comma 1° dell'art. 12 del D.Lgs. n. 507/93.
- 3) Non è ammessa la conservazione di impianti pubblicitari inutilizzati per più di 180 giorni consecutivi.
- 4) Così come previsto dall'art. 4, del presente Regolamento la ditta richiedente deve, in via preventiva, dichiarare se la esposizione pubblicitaria è effettuata per conto proprio o per conto altrui; ne consegue l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità – correlata alla tipologia di impianto installato – determinata secondo le tariffe di cui agli artt. 12 e segg. del D.Lgs. n. 507/93.
- 5) La decadenza o la revoca della concessione comporta la contestuale revoca dell'autorizzazione alla esposizione di pubblicità, e viceversa.

Art. 17 – Corrispettivo per l'uso di suolo pubblico per fini pubblicitari.

1. L'occupazione di suolo pubblico comunale ai fini pubblicitari comporta il pagamento di un canone di concessione, che dovrà essere determinato secondo i criteri e le tariffe introdotte con il Regolamento per l'occupazione di spazi e aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 121 del 23.12.1994, esecutiva, e sue successive modifiche e integrazioni.



TITOLO IV

Norme sanzionatorie e disciplina dell'attività di controllo del territorio

Art. 18 – Sanzioni amministrative per pubblicità e affissioni abusive o difformi.

- 1) Costituiscono illecito amministrativo l'installazione non autorizzata di qualsiasi mezzo pubblicitario, le installazioni effettuate – per misura, posizione, tipologia – in maniera difforme dall'autorizzazione, l'affissione abusiva di manifesti e le violazioni di ogni norma del presente Regolamento e P.G.I.P., nonché del D.Lgs. n. 507/93, del D.Lgs. n. 285/1992 e del D.P.R. n. 495/1992.

- 2) In base al principio di specialità, sono applicabili le seguenti sanzioni amministrative non cumulabili:
 - a) **D.Lgs. n. 285/1992, art. 23, comma 11 (da € 343,00 a € 1.377,00)**
 - in caso di pubblicità abusiva lungo le strade o in vista di esse, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 del Codice della Strada ed agli artt. 47 ÷ 59 del D.P.R. n. 495/1992, anche se recepite nel Regolamento comunale e nel P.G.I.P. (vedasi disposizioni concernenti l'ubicazione degli impianti lungo le strade o in vista di esse);
 - in caso di pubblicità abusiva sui veicoli, in violazione delle disposizioni del Codice della Strada.
 - in caso di pubblicità abusiva su edifici e luoghi di interesse storico, artistico e/o paesaggistico, non effettuata lungo le strade o in vista di esse (artt.49 e 153, D.Lgs. 22.01.2004, n. 42).

 - b) **D.Lgs. n. 507/1993, art. 24, comma 2, come modificato dall'art. 145, comma 57 lett. c), legge 23 dicembre 2000, n. 388 (da € 206,00 a € 1.549,00)**
 - in caso di pubblicità abusiva su aree private non visibili dalle strade;
 - in caso di pubblicità abusiva in luoghi pubblici;
 - in caso di pubblicità abusiva sonora, ambulante (volantinaggio), o a mezzo aeromobili;
 - nei restanti casi di violazione di disposizioni del presente Regolamento comunale e del P.G.I.P. derogatorie o complementari rispetto alle disposizioni del Codice della Strada.

- 3) I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al Comune e destinati al potenziamento e miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed aggiornamento del Piano Generale degli Impianti.



- 4) Nel rispetto della procedura di cui all'art. 18, legge 24.11.81, n. 689, qualora il trasgressore dimostri di aver proceduto alla immediata eliminazione del fatto abusivo, nonché al pagamento dell'imposta e di quanto dovuto a qualsiasi titolo a causa dell'effettuata pubblicità o affissione entro il termine assegnato per la rimozione, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta nella misura pari al minimo edittale previsto dal presente articolo.
- 5) Sono fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie comminate in esecuzione del Regolamento di Polizia Urbana, del Regolamento Edilizio e del Regolamento di Igiene. Restano salvi i principi fissati dalla legge 24.11.1981 n. 689 con le integrazioni prodotte dal D.Lgs. n. 507/93, in quanto compatibili, nonché ogni conseguenza che possa costituire reato.
- 6) Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione o omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata sino al triplo (*ex art. 8, legge 24.11.1981 n. 689*).

Art. 19 – Controllo del suolo pubblico e rimozione mezzi pubblicitari abusivi.

- 1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 507/93, delle norme del Codice della Strada e del suo Regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495), la vigilanza sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari rispetto a quanto autorizzato, nonché il controllo e la verbalizzazione degli abusi pubblicitari sul territorio comunale competono, per compiti d'istituto, al Corpo della Polizia Municipale e altre Forze di Polizia.
- 2) In presenza di collocazioni di manufatti pubblicitari privi di autorizzazione ovvero difformi rispetto a quanto indicato nell'atto autorizzativo/concessorio realizzati nell'ambito del territorio comunale, il verbale di illecito amministrativo, da trasmettersi tempestivamente all'Ufficio che ha proceduto al rilascio dell'autorizzazione/concessione e al Servizio Tributi, deve anche contenere:
 - a) la descrizione di quanto accertato, che si assume essere oggetto della violazione;
 - b) la contestazione degli articoli di legge o di regolamento violati;
 - c) la sanzione amministrativa pecuniaria edittale prevista, con indicazione dell'importo e delle modalità con cui si può far luogo al pagamento in misura ridotta entro il termine di 60 giorni (art. 16 legge n. 689/81);
 - d) l'indicazione dell'Ufficio del Responsabile del Servizio presso il quale, entro i successivi trenta giorni, è possibile presentare memorie e/o scritti difensivi avverso il provvedimento amministrativo (*ex art. 18 legge n. 689/81*);
 - e) l'intimazione alla rimozione del manufatto abusivo entro 30 (trenta) giorni non prorogabili per la pubblicità permanente, ovvero entro 3 (tre) giorni per quella temporanea, salva l'ipotesi di cui al successivo comma



3, con avvertimento che, in mancanza, si procederà alla rimozione in danno;

- f) l'obbligo della dimostrazione dell'avvenuto pagamento della sanzione irrogata, mediante esibizione della ricevuta di pagamento al Servizio Tributi, competente per la riscossione coattiva.

I termini di intimazione di cui alla lettera e) sono da intendersi perentori e decorrono dalla data di contestazione ovvero di notifica del relativo verbale, da effettuarsi, ove non si sia proceduto alla contestazione immediata, entro e non oltre 150 gg. dall'accertamento, *ex art. 24, D.Lgs. n. 507/93*, nei confronti:

- A) del proprietario del manufatto pubblicitario, se tale manufatto è ubicato su suolo pubblico;
- B) del proprietario del manufatto pubblicitario e del proprietario o possessore del suolo privato, in quanto responsabile solidale, se il manufatto è ubicato su suolo privato.

- 3) Nell'ipotesi di installazioni abusive lungo le strade appartenenti ad altri enti o in vista di esse, l'agente accertatore trasmette copia del verbale di cui al comma 2 all'ente proprietario della strada, competente al rilascio dell'autorizzazione, il quale provvede a inoltrare la diffida a rimuovere l'installazione nel termine di 10 (dieci) giorni dalla comunicazione, nonché alla eventuale successiva rimozione in danno, *ex art. 23, comma 13 e segg., D.Lgs. n. 285/1992*.

- 4) Nei casi di accertamenti scaturiti in applicazione dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. n. 507/1993, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al Responsabile del Servizio competente al rilascio dell'Autorizzazione alla diffusione pubblicitaria, così come individuato dall'art. 4 del presente Regolamento, scritti difensivi e documenti inerenti la violazione amministrativa e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità con le modalità di cui all'art. 18 legge n. 689/81.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico o del Servizio Tributi, rispettivamente competenti in base alla tipologia dei mezzi pubblicitari, se ritiene fondato l'accertamento determina, con ordinanza motivata, nell'osservanza dei criteri di cui all'art. 11 della legge n. 689/81, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, unitamente alle spese, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica all'autore della violazione e alle persone solidalmente obbligate (dandone comunicazione al Servizio Tributi se viene emessa dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico); altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione, comunicandola all'organo accertatore.

L'ordinanza ingiunzione è disciplinata dall'art. 18 legge n. 689/81.

Ai fini dell'emissione dell'ordinanza ingiunzione o di archiviazione, il Responsabile del procedimento, ove lo ritenga, può convocare la conferenza di servizio di cui all'art. 6 del presente Regolamento, per l'acquisizione di pareri e deduzioni in merito agli scritti difensivi prodotti dagli interessati.



L'Ufficio che ha emesso l'ordinanza ne verifica l'ottemperanza; l'eventuale conseguente procedura di riscossione coattiva delle somme ingiunte è eseguita a cura del Servizio Tributi.

L'ordinanza è altresì trasmessa per conoscenza all'Organo accertatore.

5) Decorso il termine previsto per la rimozione, la Polizia Municipale verifica l'ottemperanza alla intimazione notificata. In caso di inottemperanza ne dà comunicazione al competente Ufficio tecnico per gli adempimenti susseguenti:

a) emissione dell'ordinanza, da notificarsi ai soggetti di cui al comma 2, con la quale si dispone l'esecuzione in danno e si ingiunge al contravventore il pagamento entro 30 (trenta) giorni degli oneri per la rimozione, per il ripristino dello stato dei luoghi, per il deposito in custodia, per l'eventuale distruzione del manufatto abusivo ed il suo smaltimento in discarica.

I citati oneri saranno posti a carico:

- del proprietario del mezzo, se l'impianto è collocato su suolo pubblico;
- del proprietario o possessore del suolo, se l'impianto è collocato su suolo privato, in solido col proprietario del mezzo pubblicitario.

Nell'ipotesi di esecuzione in danno da eseguirsi su suolo privato, l'ordinanza indica, altresì, la data di esecuzione.

L'ordinanza, che costituisce titolo esecutivo, conterrà infine l'obbligo della dimostrazione dell'avvenuto pagamento delle somme ingiunte entro un termine dato, nonché l'avvertenza che in difetto si procederà alla riscossione coattiva;

- b) comunicazione alla ditta appaltatrice del servizio di rimozione degli impianti abusivi, di provvedere alla rimozione dell'impianto;
- c) eventuale immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, ovvero defissione dei manifesti abusivi;
- d) comunicazione al Servizio Tributi degli oneri da recuperare da parte dell'Ente, sia per la rimozione sia per la copertura, ai fini della riscossione coattiva.

6) Il Servizio Tributi, ricevuta copia del verbale di accertamento, vista l'eventuale successiva ordinanza ingiunzione emessa, nonché ricevuta la comunicazione dell'ordinanza di esecuzione in danno di cui al comma 4, provvede ai seguenti adempimenti:

- a) determinazione e contestazione dell'imposta sulla pubblicità e della tassa di occupazione del suolo pubblico (anche per il tramite dell'eventuale concessionario), del canone di concessione evasi e delle conseguenti sanzioni tributarie ed interessi;
- b) verifica del pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa entro i termini previsti dal verbale redatto dall'organo accertatore ovvero della sanzione amministrativa definitivamente ingiunta con l'ordinanza di cui al comma 4;



- c) eventuali procedimenti di riscossione coattiva di tutte le somme dovute e non pagate dal contravventore, comprese le sanzioni amministrative e gli oneri derivanti dalla esecuzione coatta.
- 7) Sia in caso di esecuzione spontanea che coattiva, i supporti (tralicci di sostegno, pali, cassoni illuminati, telai, quadri per affissioni) degli impianti pubblicitari abusivi devono essere rimossi unitamente alla pubblicità, con successivo ripristino della pavimentazione e dello stato dei luoghi.
- 8) Nelle ipotesi in cui il mezzo pubblicitario rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo di danno a persone o a cose o sia di ostacolo alla regolarità ed alla sicurezza della circolazione dei veicoli e dei pedoni, ovvero sia di ostacolo alla realizzazione di opere pubbliche, l'Ufficio Tecnico dispone la rimozione d'ufficio, senza necessità di preventiva notifica al trasgressore della contestazione della violazione commessa, in ottemperanza a quanto disposto in materia dal Codice della Strada, ferma restando la riscossione coattiva delle spese di esecuzione con la procedura di cui al comma 5.
- 9) I mezzi pubblicitari esposti abusivamente o in maniera difforme rispetto a quanto risultante dall'atto autorizzativo, rimossi d'ufficio vengono depositati in appositi locali e possono essere confiscati, ai sensi dell'art. 20 legge n. 24.11.1981, n. 689, in quanto cose costituenti il prodotto di attività illecita a garanzia del pagamento delle spese per la rimozione e la custodia, nonché dell'imposta e di ogni altra eventuale debenza.
Le spese per tale rimozione e per il deposito sono addebitate al responsabile della violazione.
- 10) Con il provvedimento di esecuzione in danno deve essere stabilito che entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica del provvedimento sanzionatorio e cautelare, il responsabile dell'esposizione abusiva può ottenere la restituzione del mezzo pubblicitario, a condizione che provi l'estinzione dell'intero debito di cui ai precedenti commi.
Trascorso inutilmente il suddetto termine l'Ufficio Tecnico comunale, a scelta insindacabile, può distruggere o alienare il mezzo pubblicitario; le spese sostenute per la distruzione sono a totale carico del responsabile dell'esposizione abusiva. In caso di vendita il ricavato è destinato all'estinzione dei debiti, con precedenza per quelli relativi alle spese di rimozione.
In caso di occupazioni non autorizzate di spazi ed aree pubbliche con manufatti pubblicitari, il Comune, indipendentemente dal procedimento sanzionatorio e/o di rimozione previsto nei commi precedenti, procede alla rimozione e demolizione d'ufficio dei mezzi stessi.
Le relative spese sono addebitate al responsabile della violazione.
- 11) La riscossione coattiva delle suddette entrate non aventi natura tributaria (oneri di esecuzione forzata ed introiti da sanzioni amministrative) avviene:



-
- a) quando la gestione dell'entrata è svolta interamente dal Comune in proprio ovvero affidata a terzi, *ex art. 52, D.Lgs. n. 446/1997*, con la procedura indicata dal R.D. 14 aprile 1910 n. 639;
- b) ove la gestione fosse affidata al Concessionario di riscossione, con la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 recante il "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo", a norma dell'articolo 1, legge 28 settembre 1998, n. 337.
- 12) In caso di applicazione delle sanzioni ai sensi dell'art. 133, D.Lgs. n. 42/2004 e dell'art. 23, D.Lgs. n. 285/92, sono fatte salve le diverse competenze di altri enti in ordine sia alla emissione dell'ordinanza ingiunzione di cui all'art. 18, legge n. 689/81, sia alla rimozione coatta del manufatto.



TITOLO V

Disposizione sull'arredo urbano e sull'ambiente

Art. 20 – Installazione di manufatti pubblicitari legati a progetti-arredo urbanistici. Caratteristiche uniformi delle diverse tipologie.

- 1) L'Amministrazione comunale, al fine di promuovere forme pubblicitarie che contribuiscano ad arricchire l'arredo urbano, ha facoltà di promuovere la progettazione, la realizzazione e l'esecuzione:
 - a) di progetti particolareggiati interessanti specifiche porzioni del centro abitato, aventi caratteristiche morfologiche omogenee (urbanistiche, architettoniche, sociali etc.);
 - b) progetti unitari estesi all'intero territorio urbano, per garantire un'immagine ambientale uniforme e qualitativamente apprezzabile del Comune.

- 2) A tal fine, il Comune può concedere ai privati l'installazione e la gestione sia di arredi urbani in uso a privati per finalità pubblicitarie (c.d. "impianti pubblicitari di servizio" quali, ad es. pensiline, orologi, cestini, fioriere, panchine, chioschi, servizi igienici, ecc.) sia di particolari manufatti pubblicitari, che per le loro caratteristiche tecniche ed estetiche costituiscono motivo di arredo urbano.

La progettazione, l'installazione e la gestione dei beni dovranno avvenire senza esborso per l'Amministrazione, essendo il corrispettivo per il concessionario rappresentato dalla commercializzazione e dallo sfruttamento economico degli spazi pubblicitari.

- 3) Le installazioni e la gestione degli impianti di cui al comma che precede avvengono previo esperimento di una procedura ad evidenza pubblica.

- 4) Saranno comunque posti a carico delle imprese aggiudicatarie, oltre agli oneri fiscali previsti dalla legge, se non oggetto di esenzione ai termini della vigente normativa, gli oneri di installazione e manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Il bando di gara potrà prevedere l'obbligo per il concessionario di rimettere in pristino lo stato dei luoghi alla scadenza del contratto.

- 5) L'aggiudicazione e l'approvazione del progetto esecutivo, recante l'indicazione dei luoghi di installazione, comportano il rilascio delle relative autorizzazioni pubblicitarie ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

Art. 21 – Definizione dei criteri per l'individuazione delle zone di intervento. Iter procedurale, soggetti ed organi proponenti e decisionali.

- 1) La perimetrazione delle zone omogenee di cui al comma 1 lett. a) dell'articolo precedente, ovvero l'area di intervento, anche qualora dovesse interessare l'intero territorio urbano, sono decise con deliberazione della Giunta comunale.



-
- 2) L'individuazione delle zone e dei tipi di intervento dovrà essere in ogni caso effettuata salvaguardando gli impianti pubblicitari di proprietà comunale destinati al servizio affissioni.
 - 3) La superficie pubblicitaria da prevedersi come base d'asta è determinata entro i limiti di cui all'art. 5, comma 4, del P.G.I.P..
 - 4) In caso di realizzazione di progetti integrati di arredo urbano riguardanti ambiti urbani omogenei estesi all'intero territorio comunale, la concessione degli spazi pubblicitari può avere durata fino a venti anni, in considerazione del naturale ammortamento della spesa.
 - 5) Nella determinazione dei criteri di valutazione delle offerte progettuali, l'Amministrazione tiene conto in primis dell'interesse pubblico all'ordinato sviluppo, abbellimento e riqualificazione urbana, mediante l'omogeneità tipologica degli impianti di arredo che contribuisca a realizzare una specifica identità del luogo urbano oggetto dell'intervento.



TITOLO VI **Pubblicità varia**

Art. 22 – Pubblicità sui veicoli.

- 1) La pubblicità sui veicoli effettuata in modo luminoso e non o con pellicole rifrangenti deve attenersi a quanto disposto dall'art. 57 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada.
- 2) In tutti i casi le scritte, i simboli e la combinazione dei colori non devono generare confusione con i segnali stradali e, in particolare, non devono avere forme di disco o di triangolo, né disegni confondibili con i simboli segnaletici regolamentari di pericolo, obbligo, prescrizione o indicazione.
- 3) Le disposizioni richiamate non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate ai sensi dell'art. 9, D.Lgs. n. 285/1992.

Art. 23 – Pubblicità fonica.

- 1) La pubblicità fonica fuori dal Centro Abitato si effettua nei limiti di cui all'art. 2, comma 8, e dell'art. 59, D.P.R. 16 dicembre 92, n. 495.
- 2) Nel Centro Abitato la pubblicità fonica effettuata con apparecchi amplificatori e simili è ammessa solo all'interno di impianti sportivi e, su suolo pubblico, previa autorizzazione, solo se finalizzata alla promozione di manifestazioni sportive, culturali o di particolare rilevanza cittadina o nazionale, limitatamente alla durata della manifestazione stessa.
- 3) E' ammessa pubblicità dei candidati alle cariche pubbliche nel periodo della campagna elettorale, con le modalità e prescrizioni previste dalla legge.
- 4) In ogni caso la pubblicità fonica non potrà superare i limiti massimi di esposizione al rumore, fissati dal D.P.C.M. 1° marzo 1991 e s.m.i..

Art. 24 – Pubblicità a mezzo di aeromobili.

- 1) La pubblicità a mezzo di aerei mediante scritte, striscioni e disegni fumogeni è consentita in occasione di manifestazioni sportive e fieristiche solo negli spazi sovrastanti i luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse e loro adiacenze. In deroga tale pubblicità può essere consentita anche in altre occasioni, da autorizzarsi di volta in volta.
- 2) La pubblicità a mezzo di luce abbagliante è vietata.

Art. 25 – Volantinaggio.

- 1) Il volantinaggio è consentito sul territorio urbano solo nelle forme che prevedono la consegna diretta del volantino nelle mani del destinatario del messaggio pubblicitario, con divieto assoluto di imbrattare il suolo pubblico



nonché di apporre i volantini su parabrezza, lunotti e cristalli degli autoveicoli in genere.

Art. 26 – Altre forme di pubblicità – Disposizioni comuni.

- 1) La pubblicità a mezzo palloni frenati, mongolfiere e gonfiabili vari è consentita, previa autorizzazione quale pubblicità temporanea.
- 2) La pubblicità di tipo “temporaneo” deve essere realizzata su impianti provvisori e non può avere una durata superiore a tre mesi. La verifica ed il rispetto di tali norme compete al Corpo di Polizia Municipale, in quanto demandato al controllo del territorio comunale.
- 3) L’autorizzazione all’occupazione del suolo e delle aree pubbliche dovrà contenere l’obbligo del ripristino dello stato dei luoghi.



TITOLO VII

Piano di repressione dell'abusivismo

Art. 27 – Piano di repressione dell'abusivismo e definizione in via bonaria.

- 1) L'Amministrazione comunale, per fronteggiare il fenomeno dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione di mezzi pubblicitari abusivi, può prevedere, in aggiunta alla normale attività di vigilanza posta in essere dalla Polizia Municipale e da tutti gli organi di controllo all'uopo predisposti, la possibilità di effettuare progetti finalizzati, mirati alla verifica della regolarità degli impianti esistenti sul territorio comunale.

- 2) Al fine di evitare l'instaurarsi di contenziosi con gli eventuali autori di installazioni abusive e/o soggetti che non abbiano corrisposto la prescritta imposta di pubblicità, con il precipuo scopo di promuovere azioni di recupero e riqualificazione attraverso interventi di arredo urbano, chiunque, prima dell'approvazione del presente Regolamento abbia installato un mezzo pubblicitario senza la prescritta autorizzazione ovvero, sebbene regolarmente autorizzato, non abbia corrisposto l'imposta dovuta, presentando un'autodenuncia presso l'Ufficio Tributi può usufruire dell'applicazione del tributo evaso, senza maggiorazioni o interessi di mora, purché proponga all'Amministrazione la realizzazione – con progetto allegato all'autodenuncia – di un intervento di recupero e riqualificazione del sito interessato dall'installazione/evasione mediante la fornitura e posa in opera a proprio carico di elementi di arredo urbano, secondo le modalità previste dall'art. 20 del presente Regolamento.



CAPO II

TITOLO I Imposta sulla pubblicità

Art. 28 – Presupposto dell'imposta – Forme di pubblicità.

- 1) E' soggetta all'imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso mezzi di comunicazione visivi o acustici, diversi da quelli assoggettati al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.
- 2) Sono rilevanti, per l'applicazione dell'imposta, i messaggi finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato ovvero diffusi allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, nell'esercizio di un'attività economica. Tale è da ritenersi lo scambio di beni o la produzione di servizi effettuati nell'esercizio di un'impresa o di arti e professioni, nonché ogni altra attività suscettibile di valutazione economica, anche se esercitata occasionalmente da soggetto che per natura o statuto non si prefigge scopo di lucro.
- 3) Costituisce messaggio pubblicitario qualsiasi scritta – ancorché capovolta – figura, fregio, guarnizione, spazio, anche se privo di scritta, quando sia evidente una funzione che supporti o integri la reclamizzazione di un particolare bene o servizio.
- 4) In relazione alla forma dei mezzi di comunicazione, da cui dipende la modalità di tassazione ai sensi del D.Lgs. n. 507/93, la pubblicità si distingue in:
 - a) **Publicità ordinaria**, se trattasi di pubblicità effettuata mediante insegne, vetrofanie, cartelli, locandine, targhe, stendardi, apposite strutture adibite ad affissioni dirette di manifesti e simili, anche per conto altrui, o qualsiasi altro mezzo non previsto dalle successive lettere;
 - b) **Publicità effettuata con veicoli**, se trattasi di pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere di uso pubblico o privato;
 - c) **Publicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni**, se trattasi di pubblicità effettuata per conto altrui con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o simile; oppure di pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti;
 - d) **Publicità varia**, se trattasi di pubblicità realizzata con striscioni o con altri mezzi simili che attraversano strade e piazze; di pubblicità



effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua limitrofi al territorio comunale; di pubblicità effettuata mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari; di pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili; di pubblicità effettuata mediante distribuzione di volantini.

Art. 29 – Soggetto passivo.

- 1) Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualunque titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. Lo stesso soggetto è l'obbligato esclusivo al pagamento della tassa per l'occupazione del suolo pubblico e del canone di concessione o di locazione ove ne sussistano i presupposti.
- 2) E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Tale solidarietà è riconosciuta in presenza di manufatti pubblicitari installati in assenza dell'atto autorizzativo rilasciato dall'Amministrazione comunale, per i quali non risulta possibile desumere gli estremi del proprietario del mezzo. In presenza di tali condizioni, la solidarietà è estesa anche ad ogni altro dovere del contribuente connesso con l'obbligazione principale e scaturente in generale dalla osservanza delle norme di legge e regolamenti.

Art. 30 – Determinazione della superficie tassabile.

- 1) La determinazione delle superfici tassabili è fatta in base alle indicazioni contenute nell'art. 7 del D.Lgs. n. 507/93, con la precisazione che per i mezzi pubblicitari bifacciali l'arrotondamento ed il calcolo della superficie imponibile va effettuato per singola faccia, posto che detti mezzi non sono funzionalmente predisposti a diffondere nel loro insieme lo stesso messaggio in modo da accrescerne l'efficacia pubblicitaria.

Art. 31 – Dichiarazione.

- 1) Acquisita l'autorizzazione alla esposizione del mezzo pubblicitario il soggetto passivo di cui all'art. 28 è tenuto a presentare all'Amministrazione comunale, prima dell'installazione del mezzo stesso, apposita dichiarazione, anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, avendo cura di predisporre la stessa su modulistica appositamente predisposta dal Servizio Tributi.
- 2) La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi variazione della pubblicità che comportino la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
- 3) La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati. La



variazione del messaggio pubblicitario non costituisce modificazione. Tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione al competente Servizio Tributi entro il medesimo termine.

- 4) Qualora la presentazione della dichiarazione venga omessa, la pubblicità ordinaria, la pubblicità effettuata con veicoli e la pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni, ad eccezione di quella realizzata in luoghi pubblici attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche, si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata. Per le altre fattispecie, la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento, fermo restando il pieno rispetto delle norme applicabili in presenza di materiale pubblicitario abusivo.
- 5) Per la pubblicità annuale e già autorizzata, dovrà provvedersi a presentare la dichiarazione solo ed esclusivamente con riguardo alla pubblicità variata rispetto alla situazione precedente. Tale dichiarazione dovrà essere presentata preventivamente rispetto alla pubblicità da realizzarsi, così che, per la pubblicità da esporre con decorrenza 1° gennaio, la stessa dovrà essere presentata entro il termine del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui avverrà l'esposizione. Si precisa che, la variazione deve essere preventivamente autorizzata e la dichiarazione deve essere successiva al rilascio dell'atto autorizzativi della variazione stessa.
- 6) La dichiarazione fiscale riguardante variazioni intervenute nella pubblicità, successiva all'ottenimento dell'autorizzazione da parte degli uffici competenti, dovrà essere predisposta su modelli previsti dall'Ufficio, al fine di garantire unicità nei dati richiesti e comunicati.
- 7) Con riguardo alla pubblicità stradale, si dovrà aver riguardo a presentare dichiarazioni fiscali distinte per le installazioni pubblicitarie autorizzate dall'Amministrazione comunale su proprie strade, per quelle su suoli privati rientranti nell'ambito del territorio comunale e per quelle autorizzate da altri enti proprietari di suoli e strade, così come esplicitamente previsto dalle norme del Codice della Strada nonché dal suo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione.
- 8) Non è soggetta a dichiarazione l'esposizione pubblicitaria esente da imposta.

Art. 32 – Denuncia di cessazione.

- 1) La denuncia di cessazione per la pubblicità a tempo indeterminato con l'esatta individuazione del mezzo pubblicitario cessato deve essere presentata entro tre mesi dalla data di scadenza annuale, ossia entro il 31 marzo successivo.
- 2) Se alla regolare denuncia di cessazione non fa riscontro l'avvenuta effettiva rimozione del mezzo pubblicitario, la pubblicità si considera abusiva e si



rendono applicabili oltre al pagamento dell'imposta, le sanzioni previste dalle norme vigenti e qui integralmente richiamate.

- 3) La dimostrata cessazione dell'attività, venendo meno il presupposto del fine di lucro, comporta la cancellazione anche d'ufficio dai ruoli dell'imposta sulla pubblicità, a decorrere dall'anno successivo alla cessazione.

Art. 33 – Rettifica ed accertamento d'ufficio.

- 1) Entro due anni, dalla data in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, il Comune procede all'accertamento o alla rettifica d'ufficio, notificando al contribuente – anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento – un apposito avviso motivato.
- 2) Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle sanzioni dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di 60 gg. entro cui effettuare il pagamento. L'avviso di accertamento è sottoscritto dal Funzionario Responsabile dell'organizzazione e della gestione dell'imposta di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93.
- 3) Contro gli avvisi di accertamento o di rettifica è ammesso ricorso avverso la Commissione Tributaria Provinciale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di notifica dell'atto, secondo le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e successive modifiche ed integrazioni. Il ricorso, in carta legale, è proposto mediante notifica a questo Ente a norma degli artt. 137 e seguenti del C.p.c., oppure mediante consegna o spedizione a mezzo piego raccomandato, con avviso di ricevimento (artt. 16 e 20 del D.Lgs. n. 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 (trenta) giorni dalla proposizione del ricorso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita, secondo le modalità di cui all'art. 22, comma 1, del D.Lgs. n. 546/92.
- 4) Si intendono integralmente recepite le norme contenute nei Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto previsto in materia dal D.Lgs. n. 507/93 e dalla legge n. 689/81, Sezioni I e II del Capo I.

Art. 34 – Tariffe.

- 1) L'Amministrazione comunale fissa le misure tariffarie dell'imposta di pubblicità con apposito atto deliberativo, nei limiti e con le modalità stabilite dalle norme in vigore. Si osservano le disposizioni contenute negli artt. 3 e 5 del D.Lgs. n. 507/93 e nel successivo D.P.C.M. del 16.02.2001.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, legge n. 448/2001 – Finanziaria 2002 – le tariffe dell'imposta sulla pubblicità sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.



Art. 35 – Riduzioni.

1) La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:

- a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni e da ogni altro ente che non abbia scopo di lucro, a condizione che gli stessi non esercitino attività suscettibile di valutazioni economiche, anche occasionale. La riduzione si applica anche all'operatore pubblicitario che dispone del mezzo di diffusione del messaggio, dichiarando di effettuare la pubblicità nell'interesse di uno dei suddetti soggetti giuridici. In tale fattispecie risultano comprese le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

Il Funzionario Responsabile verifica periodicamente la sussistenza del diritto all'agevolazione, mediante controlli presso l'anagrafe delle ONLUS. Lo stesso ha anche il potere di inviare alle ONLUS questionari per la richiesta di dati, informazioni e documenti rilevanti per l'applicazione dei benefici. I controlli del Funzionario Responsabile sono efficaci anche nei riguardi dei benefici tariffari;

- b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate con il patrocinio o la partecipazione degli Enti Pubblici Territoriali. Per gli enti pubblici appartenenti a Stati Esteri, la riduzione viene applicata solo nei casi di accordi che prevedano analogo trattamento fiscale;
- c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza.

2) Nelle ipotesi in cui i mezzi pubblicitari contengano, oltre ai messaggi relativi alle manifestazioni da pubblicizzare, anche l'indicazione di persone, ditte o società che hanno contribuito all'organizzazione delle stesse, si applica la riduzione se:

- a) il soggetto passivo in via principale è ricompreso nell'elenco degli enti di cui alla lettera a) del comma 1;
- b) gli altri soggetti pubblicizzati siano enti territoriali che patrocinino o partecipino alla realizzazione della manifestazione, ai sensi della lettera b) del comma 1.

Art. 36 – Esenzioni.

1) Così come disposto dall'art. 17, commi 1 e 1_{bis}, del D.Lgs. n. 507/93, sono esenti dall'imposta:

- a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;



- b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - e) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) la pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all'art. 13;
 - g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
- 2) Rientrano tra le insegne del comma precedente le targhe, scritte, ecc., che individuano la sede ove avviene una prestazione professionale.

Art. 37 – Pubblicità effettuata su spazi ed aree comunali.

- 1) Per la pubblicità effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, gli interessati sono tenuti a corrispondere:
 - a) l'imposta sulla pubblicità;
 - b) un canone di affitto o di concessione, a seconda che si tratti, rispettivamente, di beni di proprietà comunale o di beni appartenenti al demanio comunale; in quest'ultimo caso è dovuta, altresì, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al netto del predetto canone, ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs n. 446/97, come modificato dall'art. 18, comma 2, della Legge 23.12.1999, n. 488.



- 2) La misura dei canoni di affitto e le tariffe del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche a fini pubblicitari sono stabiliti con apposito atto deliberativo, nei termini di legge.

Art. 38 – Pagamento dell'imposta.

- 1) Per le modalità di pagamento dell'imposta si osservano le norme contenute nell'art. 9 del D.Lgs. n.507/93:
- a) L'imposta è dovuta per le fattispecie previste dagli articoli 12, commi 1 e 3, 13 e 14, commi 1 e 3, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni;
 - b) il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario anche mediante conto corrente postale con arrotondamento all'euro intero per difetto se la frazione non è superiore a cinquanta centesimi o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione;
 - c) il Comune, per particolari esigenze organizzative, può consentire il pagamento diretto del diritto relativo ad affissioni non aventi carattere commerciale;
 - d) per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a euro 1.550,00 (millecinquecentocinquanta,00);
 - e) la riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre all'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile;
 - f) entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il Comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni;
 - g) qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione commisurati, questi ultimi, alla effettiva occupazione del suolo pubblico del mezzo pubblicitario.



- 2) Il documento comprovante l'avvenuto pagamento del tributo deve essere conservato, a cura dell'utente interessato, per tre anni ed esibito a richiesta del personale adibito ad effettuare controlli.
- 3) Il termine per il pagamento della pubblicità annuale è fissato al 31 marzo.
- 4) Il Funzionario Responsabile di cui all'art. 11 del D.Lgs. n. 507/93, su richiesta di parte resa in carta legale, può altresì autorizzare la rateizzazione di debiti d'imposta e voci accessorie relativi ad annualità arretrate, secondo quanto disposto nel Regolamento generale delle entrate tributarie e patrimoniali del Comune, adottato con Delibera di Consiglio comunale n. 5 del 20 febbraio 2003, esecutiva.

Art. 39 – Agevolazioni.

- 1) Gli esercizi commerciali ed artigianali situati nelle zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori di realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi sono esentati pagamento dell'imposta comunale e da quant'altro dovuto ai sensi del presente Regolamento e norme vigenti in materia, con riguardo ai soli mezzi pubblicitari connessi agli esercizi medesimi ubicati esclusivamente in tali zone.

L'esenzione si applica proporzionalmente al tempo di durata effettiva dei lavori.

Art. 40 – Vigilanza sulla pubblicità.

- 1) Ferme restando le competenze degli addetti del Corpo di Polizia Municipale e altri organi di Polizia, ai fini dell'accertamento dell'imposta di pubblicità, può essere istituito l'Ufficio Vigilanza sulla Pubblicità, cui competeranno specifiche funzioni di controllo.
- 2) Il suddetto Ufficio può essere interno alla struttura organizzativa dell'Ente ovvero affidato in concessione con trasferimento di pubbliche funzioni a soggetto esterno.
- 3) Il personale addetto all'ufficio, nei limiti delle competenze allo stesso attribuite, è autorizzato ad eseguire sopralluoghi ed accertamenti in luoghi pubblici o aperti al pubblico, ove può essere effettuata la pubblicità prevista dal D.Lgs. n.507/93. Lo stesso dovrà essere munito di tessera identificativa, nella quale dovranno essere indicati il numero di emissione, la foto, l'ufficio di appartenenza, la qualifica posseduta. Tale tessera dovrà, a pena di nullità, essere convalidata dalla firma del Funzionario Responsabile del Servizio tributi.
- 4) Il personale è tenuto a qualificarsi alla parte oggetto della verifica, esibendo la tessera di riconoscimento nonché invitando la stessa a rilevare gli estremi identificativi riportati sulla tessera.



TITOLO II

Disciplina delle Pubbliche Affissioni

Art. 41 – Oggetto.

- 1) Il Comune di Conversano gestisce in esclusiva il servizio delle pubbliche affissioni effettuate nell'ambito del proprio territorio, con personale, mezzi ed impianti propri o mediante affidamento a soggetti esterni all'Ente stesso.
- 2) I diritti sulle pubbliche affissioni si applicano ai manifesti, avvisi e fotografie, qualunque ne sia il materiale, esposti a cura del Comune negli appositi spazi riservati o mediante affidamento a soggetti esterni all'Ente stesso.

Art. 42 – Superfici e spazi riservati alle pubbliche affissioni.

- 1) Il Comune è tenuto ad installare impianti per una superficie in misura proporzionale al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 12 mq. per ogni mille abitanti, ai sensi dell'art. 18 comma 3 del D.Lgs. n. 507/93.
- 2) L'ubicazione degli impianti viene effettuata previa acquisizione del parere da parte del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
- 3) Gli steccati, le palizzate ed i ripari di ogni genere di carattere precario, ivi compresi quelli intorno ai cantieri edili, sono in uso al Servizio Affissioni, così come previsto nel P.G.I.P.. Gli spazi ivi realizzati sono ascritti alla categoria in cui è stata classificata la località.
- 4) L'uso di cui al comma precedente non comporta alcun compenso in favore dei proprietari dei luoghi oggetto di affissione.

Art. 43 – Tariffe.

- 1) L'Amministrazione comunale fissa le misure tariffarie per il servizio delle pubbliche affissioni con apposito atto deliberativo, nei limiti e con tutte le modalità stabilite dalle norme in vigore. Si osservano le disposizioni tutte contenute negli artt. 3 e 19 del D.Lgs. n.507/93.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge n. 448/2001 – Finanziaria 2002 – le tariffe del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 44 – Esenzioni.

1. Così come disposto dagli artt. 20, 20^{bis} e 21 del D.Lgs. n. 507/93, sono esenti dal sulle pubbliche affissioni:
 - ✓ i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali;



- ✓ i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - ✓ i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - ✓ i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - ✓ gli annunci mortuari.
 - ✓ i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - ✓ i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - ✓ i manifesti dello Stato, delle Regioni e delle Province in materia di tributi;
 - ✓ i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - ✓ i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - ✓ ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - ✓ i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.
- 2) Per l'affissione dei manifesti di cui al comma 1, il P.G.I.P. riserva il 10 per cento degli spazi totali per l'affissione dei manifesti – par a mq. 40,00 – ai soggetti di cui al comma 1. La richiesta è effettuata dalla persona fisica che intende affiggere manifesti per i soggetti di cui al richiamato comma 1 e deve avvenire secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 507/93 e dal presente Regolamento. Il Comune non fornisce personale per l'affissione.

Art. 45 – Modalità per l'effettuazione delle pubbliche affissioni, precedenza e scelta delle posizioni.

- 1) Si osservano tutte le disposizioni di cui all'art. 22 del D.Lgs. n. 507/93, che prevede:
- a) le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico;
 - b) la durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune o il concessionario del Servizio deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi;
 - c) il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il Comune o il concessionario del Servizio deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente;



- d) la mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione;
 - e) nei casi di cui alle lettere c) e d) del presente comma il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il Comune o il concessionario del Servizio è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni;
 - f) il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto;
 - g) il Comune o il concessionario del Servizio ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi;
 - h) per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del diritto, con un minimo di €. 25,00 per ciascuna commissione; tale maggiorazione può, con apposita previsione del capitolato d'oneri di cui all'articolo 28 del D.Lgs. n. 507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio;
 - i) nell'ufficio del servizio delle pubbliche affissioni devono essere esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
- 3) In caso di commissioni pervenute per posta nel medesimo giorno, viene data la precedenza alla ditta che commissiona la maggior esposizione di manifesti.
- 4) La scelta delle posizioni per le affissioni è fatta insindacabilmente dall'Ufficio fra quelle disponibili, ripartite equamente nelle varie zone urbane della stessa categoria. E' fatto salvo il disposto di cui all'art. 19, comma 5, D.Lgs. n. 507/93, secondo il quale, ove il committente richieda espressamente l'affissione in determinati spazi predisposti dal Comune e disponibile nelle due categorie di cui all'art. 4 del citato D.Lgs. n. 507/93, è tenuto a corrispondere il doppio dei diritti.
- 5) Il Comune può rifiutare o rinviare il servizio per causa di forza maggiore, fatto salvo il disposto del comma 1 lett. c) e d) del presente articolo.

Art. 46 – Reclami.

- 1) Eventuali reclami devono essere diretti al Responsabile dell'Ufficio Tributi. Non sono presi in considerazione i reclami presentati 24 ore dopo l'ultimo giorno di scadenza della eseguita affissione.



- 2) In ogni caso il reclamo ha effetto dal giorno della presentazione.
- 3) La decisione del Funzionario Responsabile della gestione è definitiva.

Art. 47 – Sanzioni tributarie ed interessi.

Si intende interamente richiamato l'art. 23 del D.Lgs. n. 507/93, così come modificato dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 473 e dall'art. 1, comma 480, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nonché quanto previsto espressamente in materia dai decreti legislativi 18 dicembre 1997 nn. 471, 472 e 473, loro successive modifiche ed integrazioni e come aggiunto dal novellato.



CAPO III

TITOLO I

Disposizioni finali e transitorie

Art. 48 – Norme finali e transitorie.

1. Il presente Regolamento entra in vigore, con riferimento al Capo I, alla data di esecutività della delibera di Consiglio comunale di approvazione dello stesso, unitamente al P.G.I.P..
2. Il Capo II del presente Regolamento, ai sensi del combinato disposto dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e dall'art. 53, comma 16, legge n. 388/2000 e s.m.i., ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione o, se approvato entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, dal 1° gennaio dell'anno a cui lo stesso si riferisce.

Art. 49 – Abrogazioni.

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce quello precedentemente in vigore, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 120 del 28.12.1994.



ALLEGATO N. 1

Elenco generale della documentazione necessaria alla D.I.A. o al rilascio dell'autorizzazione all'esposizione della pubblicità, nonché alla concessione all'uso del suolo pubblico per le diverse tipologie pubblicitarie.

1) Istanza o D.I.A. in carta legale e su supporto informatico indirizzati e presentati presso l'Ufficio Tecnico ovvero Tributi a seconda della natura della pubblicità da effettuarsi, utilizzando la modulistica dagli stessi predisposta; in essa dovranno essere, comunque, indicati:

- generalità, domicilio o sede della ditta richiedente, numero di Codice Fiscale e/o Partita IVA;
- messaggio pubblicitario e durata dell'esposizione pubblicitaria;
- esatta ubicazione dei mezzi pubblicitari da esporre;
- indicazione se trattasi di esposizione pubblicitaria effettuata per conto proprio dalla stessa ditta richiedente o per conto altrui;
- dichiarazione volta a sollevare il Comune da eventuali danni, ragioni e pretese di terzi, derivanti dall'esposizione della pubblicità;
- dichiarazione di conoscere e assoggettarsi a tutte le condizioni contenute nel Regolamento e nel P.G.I.P.;
- descrizione tecnica dettagliata del tipo di mezzo pubblicitario in progetto: ordinario, luminoso, illuminato, frontale, a bandiera, luminoso con l'impiego di diodi, lampadine e simili con controllo elettronico; o altri mezzi simili, come previsti nell'art. 14, D.Lgs. n. 507/93;
- indicazione in merito all'utilizzo dell'impianto pubblicitario: pubblicità annuale, pubblicità temporanea o variabile come prevista dall'art. 12, comma 2, affissioni dirette come prevista dall'art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 507/93;
- eventuale richiesta di concessione d'uso di suolo pubblico ai fini pubblicitari.

La domanda di autorizzazione, relativa alle sole insegne di esercizio, dovrà essere presentata avendo a riferimento la sede nonché l'ubicazione della ditta richiedente, potendo la stessa essere riferita a più mezzi pubblicitari da installare presso tale ubicazione.

L'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione/concessione ad impiantistica su palo dovrà essere riferita al singolo impianto pubblicitario.

- 2) Certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. in presenza di attività industriali, commerciali all'ingrosso; certificato di iscrizione all'Albo degli Artigiani in presenza di attività artigiane;
- 3) Delega e fotocopia del documento di rappresentante legale della ditta nel caso in cui le istanze e le dichiarazioni siano presentate da soggetto diverso;



-
- 4) Elaborati grafici redatti con metodi CAD – informatici e presentati su copia cartacea con simbologia UNI e su supporto informatico in formato dwg composti da:
- a) planimetria generale dell'isolato e della zona in scala 1:200 e 1:1000 su cui sia indicata l'esatta posizione del manufatto e la sua distanza rispetto al ciglio stradale, ad edifici esistenti, alla segnaletica stradale e ad eventuali lanterne semaforiche, ad eventuali altri impianti già installati o da installare, ad eventuali intersezioni, svincoli o raccordi stradali, e contenente le misure della carreggiata e del marciapiede;
 - b) planimetria e sezioni quotate dell'impianto pubblicitario da eseguire, con calcolo analitico della superficie di marciapiedi o di suolo pubblico da manomettere per la sua realizzazione;
 - c) stralcio del rilievo aerofotogrammetrico allegato al piano degli impianti, con l'indicazione dell'esatta ubicazione del manufatto;
 - d) progetto del manufatto in un rapporto atto all'individuazione degli elementi essenziali quali altezza, larghezza e profondità, in scala (1:20 o 1:50), quotati in tutte le loro parti, ove compaiano:
 - dimensioni del mezzo pubblicitario, con l'indicazione del messaggio contenuto;
 - indicazione dei materiali e dei colori del mezzo pubblicitario richiesto;
 - prospetto della porzione di facciata interessata dall'installazione, con riproduzione fedele del mezzo pubblicitario e del messaggio contenuto;
 - sezione della struttura muraria sulla quale si intende applicare il mezzo pubblicitario, nel caso di cassonetti a bandiera;
 - per le richieste di cassonetti a bandiera devono essere anche riportate la quota da terra e l'ingombro in sporgenza, comprese le zanche;
 - per le richieste relative a mezzi pubblicitari su palo, sull'allegato grafico devono essere riportati prospetto frontale e laterale.
- 5) Fotografie a colori su supporto informatico e cartaceo (formato minimo cm.18x24), chiare, illustrative e dei luoghi in cui è previsto il nuovo impianto;
- 6) Certificazione tecnica da cui si evince l'idoneità della struttura a sopportare sollecitazioni meccaniche dovute alla spinta del vento;
- 7) Relazione tecnica dell'impianto da cui si evincano, attraverso grafici, schemi, descrizione del materiale utilizzato, il rispetto delle condizioni di sicurezza, ivi compreso il rispetto della Legge n. 46/90;
- 8) Nulla osta del proprietario dell'immobile o del terreno e dell'amministratore del condominio su cui il mezzo pubblicitario insisterà, completo di dati anagrafici e fiscali del dichiarante, con indicazione degli identificativi catastali;



-
- 9) Copia dell'autorizzazione all'installazione della tenda;
 - 10) Copia del permesso di costruire/D.I.A. in caso di pubblicità su recinzione di cantiere;
 - 11) Nel caso di collocazione di targhe professionali, attestazione di iscrizione del richiedente al relativo ordine professionale e grafico;
 - 12) Eventuale altra documentazione in ordine all'attività svolta richiesta dall'ufficio;
 - 13) Fotocopia del libretto di circolazione o foglio di via dell'automezzo, nei casi di pubblicità su veicoli;
 - 14) Fac-simile del modello del mezzo pubblicitario da utilizzare in caso di effettuazione della pubblicità con striscioni o altro e con indicazione delle sue dimensioni;
 - 15) Fac-simile del volantino per la pubblicità commerciale a mezzo volantinaggio;
 - 16) Esibizione, prima del ritiro dell'atto di concessione/autorizzazione, di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile secondo congrui massimali.



ALLEGATO N. 2”
Documentazione necessaria per tipologie di manufatti pubblicitari.

- 1) **Insegna frontale di esercizio contenuta tra gli stipiti dei vani di accesso all’esercizio o dei vani contigui allo stesso o, in mancanza di idoneo spazio tra gli stipiti, sul muro, nella parte immediatamente sopra l’architrave dei vani di accesso e di esposizione, purché contenute nel prolungamento ideale degli stipiti stessi:**
documentazione di cui ai punti nn.1-2-3-4-5 dell’ Allegato n.1.
- 2) **Insegna frontale oltre gli stipiti non rientrante nel caso precedente:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-8 dell’ Allegato n.1.
- 3) **Insegna a bandiera:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-8 dell’ Allegato n.1.
- 4) **Targhe tipo professionali**
documentazione di cui ai punti nn.1 e 11 dell’ Allegato n.1.
- 5) **Cartello pubblicitario su pali e totem su suolo privato:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-12 dell’ Allegato n.1.
- 6) **Cartello pubblicitario su pali e totem su suolo pubblico:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-12 dell’ Allegato n.1.
- 7) **Manufatto pubblicitario su tetto:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8-12 dell’ Allegato n.1.
- 8) **Quadri ancorati su muri privati:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 dell’ Allegato n.1.
- 9) **Vetrofanie e similari da applicare su vetrina:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5 dell’ Allegato n.1.
- 10) **Dicitura pubblicitaria da applicare su tenda solare:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-9 dell’ Allegato n.1.
- 11) **Striscioni, locandine, stendardi e bandiere – pubblicità temporanea:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-14 dell’ Allegato n.1.
- 12) **Segno orizzontale reclamistico (pubblicità adesiva o similare sulla strada) – pubblicità temporanea:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-14 dell’ Allegato n.1.



-
- 13) **Pubblicità su veicoli:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-13 dell'Allegato n.1.
 - 14) **Distribuzione di volantini e materiale pubblicitario - pubblicità temporanea:**
documentazione di cui ai punti nn.1-2-3-15 dell'Allegato n.1.
 - 15) **Pubblicità effettuata mediante la circolazione di persone con cartelli – pubblicità temporanea:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-14 dell'Allegato n.1.
 - 16) **Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili – pubblicità temporanea:**
documentazione di cui ai punti nn.1-2-3 dell'Allegato n.1.
 - 17) **Pubblicità effettuata a mezzo di aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini e a mezzo di palloni frenati – pubblicità temporanea:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3 dell'Allegato n.1.
 - 18) **Pubblicità su ponteggi e recinzioni di cantiere:**
documentazione di cui ai punti nn. 1-2-3-4-5-6-7-8 dell'Allegato n.1., oltre alla documentazione specifica richiesta all'art.56 del P.G.I.P..